

Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (in Gazz. Uff., 9 marzo, n. 59).

Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

Visto il nostro decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, contenente norme per il trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro che autorizza il nostro governo a provvedere per il coordinamento della legge stessa con le norme del sopracitato nostro decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.

Art. 1.

Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da comuni, province e consorzi secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, salvo per quanto è espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio.

Gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di qualsiasi natura spettanti al personale, sono sempre dalle competenti associazioni sindacali stabiliti contrattualmente azienda per azienda.

Art. 2.

La stipulazione dei contratti collettivi di lavoro o l'atto di constatazione del mancato accordo, debbono effettuarsi entro un mese dalla denuncia dei contratti in vigore e, per le aziende di nuova costituzione, entro sei mesi dalla data della definitiva apertura all'esercizio della linea. Tale termine può essere prorogato di non oltre tre mesi, su richiesta di una delle associazioni stipulanti, sentita l'altra associazione interessata, dalla autorità presso cui deve essere depositato il contratto collettivo.

Nella prima applicazione del presente decreto i contratti collettivi di lavoro devono essere stipulati entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta ufficiale del regno, ferma restando la facoltà di proroga indicata nel comma precedente.

Art. 3.

In caso di mancato accordo nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni sindacali interessate hanno l'obbligo di deferire le vertenze, non oltre il decimo giorno dalla data del verbale che dà atto del mancato accordo, all'organo corporativo centrale competente e, in difetto, al ministero delle corporazioni, pel tentativo di

risoluzione amichevole previsto dall'art. 17, primo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il tentativo presso il ministero delle corporazioni è effettuato con l'intervento di rappresentanti del ministero delle comunicazioni (ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili).

Fallito il tentativo ed ove le parti non abbiano contestualmente alla contestazione della mancata composizione amichevole della controversia, deferito all'organo corporativo competente la facoltà di emanare le norme indicate nell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, le associazioni sindacali hanno l'obbligo di proporre domanda per la decisione della controversia, alla competente magistratura del lavoro, entro il termine di giorni quindici dalla data del verbale di mancata composizione amichevole.

Entro ugual termine debbono le associazioni sindacali promuovere ricorso alla magistratura del lavoro nei casi di ricusata pubblicazione del contratto collettivo ai sensi dell'art. 51 del Regio Decreto 1° luglio 1926, n. 1130, decorrendo il termine dal giorno in cui la comunicazione del rifiuto a cura dell'autorità competente sia loro pervenuta.

Fino a che non siano pubblicati i nuovi contratti collettivi o le norme assimilate, restano in vigore, a tutti gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, i contratti e le norme scaduti.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto il trattamento economico del personale dovrà essere determinato sulla base di quello attuale tenendo conto delle condizioni economiche locali, e di quelle dell'azienda, comprese fra queste gli oneri all'azienda derivanti per disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 5.

Nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti negli articoli 2 e 3 del presente decreto, per parte delle associazioni sindacali competenti, è a queste applicabile il provvedimento più grave previsto dall'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, con il quale si affida ad un commissario del governo l'amministrazione straordinaria della associazione.

Art. 6.

Nell'esercizio delle facoltà concesse all'amministrazione dello Stato dall'art. 184 del testo unico approvato con Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, il ministero delle comunicazioni (ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili), di concerto con quello delle corporazioni, può stabilire, con provvedimento da notificarsi alle associazioni interessate, che, durante il termine prescritto al concessionario per l'esecuzione di quanto è necessario al ristabilimento del servizio definitivo o fino alla deliberazione di una nuova concessione nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo succitato, non si proceda a determinazioni di nuove condizioni di lavoro.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto, ferma restando l'applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, non si applicano:

a) alla categoria dei dirigenti di aziende contemplata nell'art. 34, comma primo, del Regio Decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

b) al personale addetto ai servizi che secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti. Ai dirigenti sopraindicati che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, godessero del trattamento di stabilità previsto dal Regio Decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, è data facoltà di conservarlo con le forme previste dal regolamento annesso (Allegato A).

Art. 8.

Il personale delle aziende, escluso quello indicato nell'articolo precedente, si distingue in tre categorie:

1° personale di ruolo;

2° personale ordinario;

3° personale straordinario;

Fa parte della prima categoria il personale che gode il trattamento di stabilità secondo le norme del regolamento annesso (allegato A).

Appartengono alla seconda categoria:

a) gli agenti assunti per bisogni continuativi dell'esercizio in qualità di operai, aiuto operai, cantonieri, guardiani, manovali e guardarobiere, scritturali, dattilografi e fattorini d'ufficio, e quelli assimilati per i servizi di navigazione;

b) il personale di aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio;

c) il personale di aziende esercenti linee per le quali, a giudizio del ministero delle comunicazioni (ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili), sia sufficiente in numero di agenti non superiore a venticinque, per assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio. Sono ammessi a far parte del personale ordinario gli agenti che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto prestino servizio in qualità di avventizi per bisogni continuativi dell'azienda, nelle qualifiche indicate alla lettera a).

Fa parte della terza categoria il personale dipendente da aziende esercenti linee soltanto in alcune stagioni dell'anno e quello assunto per bisogni saltuari ed eccezionali:

- a) durante le stagioni balneari ed in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili, ed in genere per lavori stagionali;
- b) per eventuale sostituzione di agenti assenti per congedi, malattie ed aspettative;
- c) per la costruzione di nuove linee od altri lavori di carattere temporaneo e straordinario;
- d) per la costruzione e ricostruzione del materiale mobile.

Il quantitativo del personale necessario per l'esercizio è determinato dal ministero delle comunicazioni (ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili) sentita l'azienda, in base alle necessità del servizio normale.

Al personale di ruolo già adibito al servizio tranviario, che sia addetto agli autoservizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda tranviaria ed al personale di nuova assunzione adibito promiscuamente su linee tranviarie o in auto-servizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Gli agenti che, pur appartenendo alla 2ª categoria indicata nell'articolo precedente, godano, all'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di stabilità, conservano tale trattamento a titolo personale secondo le disposizioni del regolamento annesso (allegato A). Il trattamento di stabilità a titolo personale spetterà parimenti agli agenti della predetta categoria che alla data medesima si trovino in periodo di prova e alla fine di tale periodo siano riconosciuti idonei alle funzioni cui aspirano.

Art. 10.

Le controversie individuali relative a rapporti soggetti alle norme del presente decreto sono decise dalla competente autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

L'agente che intenda adire l'autorità giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda deve, anzitutto, proporre il reclamo in via gerarchica, presentandolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al superiore immediato che è tenuto a rilasciarne ricevuta. L'omissione del reclamo nel termine suddetto importa l'improponibilità dell'azione giudiziaria.

L'azienda deve comunicare al reclamante le sue determinazioni entro quindici giorni dalla presentazione del reclamo, dopo di che, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante può adire l'autorità giudiziaria, proponendo la relativa azione entro i successivi quaranta giorni.

Resta fermo l'obbligo della denuncia all'associazione sindacale competente—che potrà essere fatta anche in pendenza del reclamo in via gerarchica -- nonchè il termine stabilito dall'art. 4 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 301, per l'intervento conciliativo della detta associazione.

Art. 11.

Con Regio Decreto da emanarsi su proposta dei ministri per le comunicazioni e per le corporazioni, di concerto con il ministro per le finanze, sarà provveduto al coordinamento previsto dall'art. 12 del Regio Decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.

Tutte le norme del Regio Decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, e successive, riguardanti il trattamento di previdenza e di quiescenza, restano in vigore fino alla pubblicazione del suddetto decreto di coordinamento in quanto siano applicabili e non siano contrastanti con le disposizioni del presente decreto ed annesso regolamento (allegato A).

Qualora in conseguenza di tale coordinamento o dell'eventuale emanazione di norme previste dal Regio Decreto 24 gennaio 1929, n. 167, dovesse derivare un onere maggiore alle aziende, l'associazione professionale interessata ha diritto di ottenere la conseguenziale revisione del trattamento economico fissato nei modi stabiliti dal presente decreto.

Art. 12.

Fino a quando non siano emanate le norme di coordinamento di cui al precedente articolo, potranno anche essere collocati in quiescenza gli agenti che abbiano almeno venti anni di servizio e almeno cinquantacinque di età, semprechè l'azienda assuma a proprio carico, fino al raggiungimento dei limiti di età e dei venticinque anni di servizio, la continuazione del versamento alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali del contributo di legge nella misura del 15 per cento, nonchè la corresponsione della pensione che spetterebbe all'agente se avesse già raggiunto i limiti di età e i venticinque anni di servizio, versando alla cassa stessa, all'atto del collocamento in quiescenza, il valore tecnico attuale di copertura delle annualità che mancano al raggiungimento dei limiti di età.

Agli effetti della presente disposizione il contributo del 15 per cento sarà ragguagliato, per tutto il periodo di cui sopra, alla retribuzione di cui gode l'agente all'atto del collocamento in quiescenza.

Art. 13.

E' approvato, secondo lo schema annesso (allegato B) al presente decreto, lo statuto per le casse di soccorso a favore del personale indicato all'art. 8, n. 1, visto, d'ordine nostro, dai ministri per le comunicazioni e per le corporazioni.

Art. 14.

Gli statuti attuali della cassa di soccorso debbono essere coordinati al presente statuto-tipo entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che in prosieguo si rendessero necessarie debbono essere approvate con Regio Decreto su proposta dei ministri per le comunicazioni e per le corporazioni.

Art. 15.

Sono abrogate le norme del Regio Decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e annesso regolamento, relative al trattamento del personale addetto alle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da province e da comuni, fatta eccezione degli articoli 16 e 19 e di quanto è disposto all'art. 11 del presente decreto.